



Bruxelles, 29.10.2014
C(2014) 8021 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29.10.2014

che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia

CCI 2014IT16M8PA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29.10.2014

che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia

CCI 2014IT16M8PA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2014, l'Italia ha presentato alla Commissione un accordo di partenariato contenente gli elementi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale accordo è stato elaborato in collaborazione con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento e di concerto con la Commissione.
- (2) La Commissione ha valutato l'accordo di partenariato e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il 9 luglio 2014. L'Italia ha fornito tutte le informazioni supplementari necessarie e le ha tenute in debita considerazione nell'accordo di partenariato riveduto, presentato il 30 settembre 2014.
- (3) L'accordo di partenariato è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché con il quadro strategico comune di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento e all'allegato I del medesimo regolamento e tiene conto del programma nazionale di riforma, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e delle valutazioni ex ante dei programmi.
- (4) L'accordo di partenariato prevede un sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in appresso i "Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI)", e della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (5) L'accordo di partenariato stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo secondo gli obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi ESI, le disposizioni relative al principio di partenariato, l'elenco indicativo dei partner, una sintesi delle azioni intraprese per associare questi ultimi e il loro ruolo nell'elaborazione dell'accordo di partenariato e della relazione sull'andamento dei lavori.
- (6) L'accordo di partenariato prevede inoltre la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi ESI non subordinati ad approvazione da parte della presente decisione della presente decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) In conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accordo di partenariato prevede inoltre una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e, poiché alla data di presentazione dell'accordo di partenariato alcune condizionalità applicabili sono risultate inadempite, una sintesi delle azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione di tali azioni. La presente decisione non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, della coerenza e dell'adeguatezza delle informazioni in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili nell'ambito della sua valutazione dei programmi.
- (8) In conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accordo di partenariato stabilisce la quota delle risorse dei fondi strutturali disponibili per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" destinate al FSE in Italia fissato secondo la metodologia stabilita all'allegato IX di tale regolamento.
- (9) In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², l'accordo di partenariato stabilisce gli importi minimi delle risorse del FESR da destinare, a livello nazionale e per ciascuna categoria di regioni, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e segnatamente all'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di monossido di carbonio in tutti i settori" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (10) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, l'accordo di partenariato stabilisce la quota minima del FSE da destinare, a livello nazionale, all'obiettivo tematico "Promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

- (11) A norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia ha proposto di trasferire l'1,56% del totale degli stanziamenti del FESR e del FSE destinati alla categoria di regioni più sviluppate e lo 0,56 % del totale degli stanziamenti del FESR e del FSE destinati alla categoria di regioni meno sviluppate a favore della categoria di regioni in transizione al fine di avviare e sostenere in modo soddisfacente gli obiettivi dei Fondi ESI in regioni che mostrano un significativo ritardo rispetto alla strategia Europa 2020. Poiché tali circostanze giustificano debitamente una deroga all'articolo 93, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è opportuno che la Commissione accetti la proposta dell'Italia.
- (12) In conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, su richiesta della Commissione la Banca europea per gli investimenti è stata consultata in merito all'elaborazione dell'accordo di partenariato.
- (13) Gli elementi dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero pertanto essere approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i seguenti elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre 2014:

1. le modalità per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e con il mandato specifico di ciascun fondo secondo gli obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale di cui alle sezioni 1A e 1B dell'accordo di partenariato;
2. le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi ESI, come stabilito alla sezione 2 dell'accordo di partenariato, nonché le disposizioni relative al principio di partenariato, l'elenco indicativo dei partner, una sintesi delle azioni intraprese per associare questi ultimi e il loro ruolo nell'elaborazione dell'accordo di partenariato e della relazione sull'andamento dei lavori come stabilito alla sezione 1B, punto 1.5.1 dell'accordo di partenariato.

Articolo 2

La quota delle risorse dei fondi strutturali disponibili per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" destinate al FSE in Italia è fissata al 33,64%.

Articolo 3

1. In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 il totale delle risorse del FESR destinate, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è pari ad almeno 11 034 960 000 EUR.
2. In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 il totale delle risorse del FESR destinate, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, all'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di monossido di carbonio in tutti i settori" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4,

del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è pari ad almeno 2 679 440 000 EUR.

3. Il totale delle risorse del FSE destinate, a livello nazionale, all'obiettivo tematico "Promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è fissato a 22,45%.

Articolo 4

Viene accettato il trasferimento tra categorie di regioni della seguente quota del totale degli stanziamenti a valere sul FESR e sul FSE destinati all'Italia:

1. 82 399 301 EUR a valere sul FESR dalla categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni in transizione;
2. 82 399 301 EUR a valere sul FESR dalla categoria delle regioni più sviluppate alla categoria delle regioni in transizione;
3. 41 770 834 EUR a valere sul FSE dalla categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni in transizione;
3. 41 770 834 EUR a valere sul FSE dalla categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni in transizione.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29.10.2014

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

<p>PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,</p> <p>Jordi AYET PUIGARNAU Direttore della cancelleria COMMISSIONE EUROPEA</p>
--